Dichiarazione della Banca nazionale svizzera concernente l'attuazione della Legge federale sulla sicurezza delle informazioni

del 25 agosto 2026 (stato 1º novembre 2026)

1. Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 84 cpv. 3 della Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn), le disposizioni esecutive del Consiglio federale si applicano per analogia alle autorità assoggettate, sempre che queste non emanino prescrizioni proprie.

Il presente documento contiene le disposizioni esecutive della Banca nazionale svizzera (BNS) in merito alla LSIn. Esso disciplina segnatamente l'attuazione delle prescrizioni della LSIn da parte della BNS. I particolari sono specificati in un documento interno.

2. Principi

La BNS provvede a una protezione delle proprie informazioni e dei propri mezzi informatici basata sui rischi nonché a una resilienza adeguata riguardo ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.

La BNS protegge le proprie informazioni secondo i criteri di confidenzialità, integrità, disponibilità, chiarezza e autenticità.

La BNS regola i particolari concernenti la sicurezza delle informazioni per mezzo di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (cfr. punto 3).

L'incaricata o l'incaricato della sicurezza delle informazioni della BNS presta consulenza e supporto alle funzioni di linea addette nell'assolvimento dei compiti e obblighi delineati dalla LSIn, è responsabile dell'organizzazione specialistica della sicurezza delle informazioni e della relativa gestione dei rischi, verifica il rispetto delle disposizioni in materia, riferisce agli organi di direzione della banca e propone l'attuazione delle misure necessarie.

3. Gestione della sicurezza delle informazioni

3.1 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI)

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) descrive in particolare i metodi e le procedure volti a definire, governare, controllare e garantire la sicurezza delle informazioni presso la BNS, nonché le responsabilità e gli obiettivi delle misure adottate.

L'SGSI è riesaminato periodicamente per verificarne la completezza e l'efficacia.

La concretizzazione, l'attuazione e il monitoraggio dei suddetti obiettivi avvengono mediante provvedimenti specifici ad opera delle competenti istanze della BNS. Quest'ultima verifica annualmente il rispetto degli obiettivi di sicurezza delle informazioni e i risultati sono comunicati agli organi di direzione della banca.

3.2 Metodologia di gestione del rischio

La BNS tiene un inventario degli oggetti da proteggere e valuta costantemente i rischi inerenti agli stessi, assolvendo in particolare i compiti seguenti:

a) analizza periodicamente minacce e vulnerabilità e valuta le loro ripercussioni sugli oggetti da proteggere;
b) attua le misure necessarie e ne controlla l'efficacia;
c) controlla il rispetto delle direttive esterne ed interne;
d) comprova l'accettazione dei rischi residui.

Conformemente a quanto previsto dall'SGSI, la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni è espletata nel quadro del Sistema di controllo interno (SCI) della BNS.

3.3 Collaborazione con terzi

La BNS valuta i rischi per i propri oggetti da proteggere nella collaborazione con terzi e la sua dipendenza da questi ultimi.

Nel quadro della procedura di acquisto si fa in modo che l'identificazione, la valutazione, l'accertamento e la possibile gestione dei rischi specifici dei fornitori di servizi avvengano in modo uniforme.

3.4 Gestione degli incidenti legati alla sicurezza e delle lacune in materia di sicurezza

La BNS stabilisce come segnalare e trattare gli incidenti legati alla sicurezza e le lacune in materia di sicurezza nonché quali istanze della BNS possono disporre misure immediate.

4. Classificazione delle informazioni

La comunicazione e la messa a disposizione di informazioni classificate nonché la produzione di supporti di informazione classificati devono essere ridotti al minimo (principio «need to know»).

La BNS distingue tre livelli di classificazione: INTERNO, CONFIDENZIALE e SEGRETO.

La persona titolare dell'informazione è responsabile della classificazione delle informazioni.

L'accesso alle informazioni è concesso unicamente a coloro che ne hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti aziendali. Esso deve, per mezzo di autorizzazioni, essere configurato in modo che l'esecuzione dei compiti possa avvenire in maniera mirata.

La BNS delinea i dettagli relativi alla classificazione in una direttiva contenente, tra l'altro, disposizioni per il trattamento di informazioni classificate e i requisiti minimi organizzativi, tecnici, edili e riguardanti il personale per la loro protezione.

5. Sicurezza nell'impiego di mezzi informatici

5.1 Procedure di sicurezza

A tutela dei propri oggetti da proteggere la BNS adotta procedure di sicurezza consistenti in particolare in un'analisi del fabbisogno di protezione, in un'analisi dei rischi, nell'accettazione dei rischi residui e nella verifica dell'attuazione delle misure di sicurezza.

Per determinati oggetti le procedure di sicurezza vengono ripetute quando si verificano cambiamenti sostanziali a livello di minaccia, tecnologia, compiti o condizioni organizzative.

5.2 Livelli di sicurezza

La BNS disciplina l'attribuzione dei mezzi informatici ai livelli di sicurezza «protezione di base», «protezione elevata» o «protezione molto elevata». Tutti i mezzi informatici in uso presso la BNS devono soddisfare i requisiti minimi del livello di sicurezza «protezione di base».

5.3 Misure di sicurezza

La BNS definisce gli standard minimi per i livelli di sicurezza di cui all'art. 17 LSIn. Nel farlo, tiene conto dei requisiti per la sicurezza dei dati personali secondo la legislazione sulla protezione dei dati e, per quanto riguarda le altre informazioni che è tenuta a proteggere in virtù di un obbligo legale, si attiene alle corrispondenti disposizioni di legge.

Nel quadro dell'SGSI la BNS verifica e documenta l'efficacia delle misure adottate per gli oggetti da proteggere del livello «protezione molto elevata»

prima della messa in funzione, in presenza di variazioni sostanziali dei rischi durante l'esercizio e nell'ambito di controlli periodici.

5.4 Sicurezza durante l'esercizio

La BNS si assicura di disporre delle capacità necessarie in termini finanziari e di personale per l'individuazione tempestiva, l'analisi tecnica, la gestione di incidenti legati alla sicurezza nonché di lacune in materia di sicurezza e la sorveglianza sull'utilizzo della propria struttura informatica.

6. Misure relative alle persone e protezione fisica

6.1 Verifica delle persone

La BNS fissa in direttive i requisiti minimi per la verifica basata sui rischi delle persone che necessitano dell'accesso a informazioni e mezzi informatici nonché ai locali della BNS.

Per i controlli di sicurezza relativi alle persone la BNS distingue fra quattro livelli. Questi si differenziano in base alla criticità della rispettiva zona di sicurezza.

La BNS assicura che i collaboratori e le collaboratrici soggetti a un controllo di sicurezza relativo alle persone vengano sensibilizzati ogni anno in merito all'attività determinante sensibile sotto il profilo della sicurezza e ai relativi rischi.

6.2 Misure di protezione fisica

La BNS fissa in direttive i requisiti minimi per la protezione fisica di informazioni. L'accesso ai locali della BNS è regolato da un apposito piano.

I locali e le aree della BNS sono attribuiti a una zona di sicurezza in base al grado di pericolosità e alle possibilità di accesso. Per ciascuna di queste aree la BNS adotta misure di protezione adeguate in considerazione del rispettivo grado di pericolosità.

Emanato da:	Collegio supplenti	**Emanato il:**	25.08.2026
Entrata in vigore:	01.11.2026	**Autore:**	Rischi operativi e sicurezza
Fondamenti giuridici:	Art. 84 cpv. 3 Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)		
Sostituisce:	–		
Modificato il:	**Modificato da:**	**Modifica in vigore dal:**	**Punto/i:**